

Ordinanza
Prot. n.

LA DIRETTRICE GENERALE

- Viste le direttive nazionali e regionali emanate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 dal 21 febbraio 2020, ed in particolare la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca del 3 marzo 2020;
- Visto il DPCM del 4 marzo 2020 avente per oggetto "Misura per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19";
- Visto il DPCM dell'8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con particolare riferimento all'articolo 2;
- Visto il DPCM del 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che estende dal 10 marzo al 3 aprile 2020 a tutto il territorio nazionale le misure indicate all'art. 1 del DPCM dell'8 marzo 2020;
- Visto il DPCM dell'11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", in particolare quanto previsto dall'Art. 1, punto 6) che così prevede: fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;
- Visti i DD.RR. n. 116 del 5 marzo 2020, n. 118 del 6 marzo 2020 e n. 124 dell'11 marzo 2020 recanti "Adozione delle misura precauzionali per il contenimento del diffondersi del virus COVID-19";
- Visto l'art. 1 punto e) del DPCM 8 marzo 2020 che prevede "si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera r" (possibilità di applicazione della modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli dagli articoli 18 al 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81);
- Visto il "Protocollo sui criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro" emanato con D.R. n. 306.15 del 15 giugno 2015 con particolare riferimento all'art. 6, commi 1 e 2:
"Art. 6 Crediti orari e riposi compensativi
1. Il personale, quale che sia la tipologia oraria adottata, che per effetto di eventuali urgenze o prolungamenti orari è tenuto a prestare ore in eccedenza rispetto a quelle previste dalla propria tipologia oraria, accumula un credito orario che deve convertire in riposi compensativi, da usufruire in accordo con il Responsabile della struttura, laddove non siano retribuiti come lavoro straordinario.
2. Il monte ore di credito orario individuale accumulato da ciascun dipendente, deve essere utilizzato, previo accordo con il Responsabile della struttura, nel corso del trimestre successivo a titolo di riposo compensativo. ...omissis...";
- Considerata l'attuale situazione emergenziale sanitaria e la volontà dell'Ateneo di tutelare il proprio personale predisponendo misure organizzative utili a ridurre al numero minimo e strettamente indispensabile la presenza dei lavoratori nelle sedi, così da ridurre la mobilità degli stessi per contenere il rischio di contagio;

- Vista l'Ordinanza della Direttrice Generale dell'11 marzo 2020 Prot. 7526 emanata in attuazione dei DPCM dell'8 e 9 marzo 2020 di cui sopra, con efficacia dall'11 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020;
- Vista la Direttiva n.2/2020 del 12 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione, registrata alla Corte dei Conti il 12 marzo 2020, n. 446 e recante "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e in particolare quanto previsto all'art. 2 "Svolgimento dell'attività amministrativa";
- Vista la nota del Presidente della Crui (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) del 13 marzo 2020 nella quale si danno indicazioni per la definizione, da parte dei singoli Atenei, dei servizi minimi essenziali, da svolgersi in presenza laddove non differibili;
- Vista l'Ordinanza della Direttrice Generale del 17 marzo 2020 emanata in attuazione dei DPCM e della Direttiva di cui sopra, con la quale vengono individuati i servizi essenziali dell'Università per Stranieri di Siena e la creazione di una task force di Ateneo per la gestione h24 di quanto necessario a garanzia dell'erogazione delle attività funzionali dell'Ateneo e di quanto necessario alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Visto quanto previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto "Cura Italia"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, con particolare riferimento all'art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali);
- Viste le comunicazioni inviate in data 22 marzo 2020 tramite e-mail dalla Direttrice Generale a tutti i Responsabili di Area/Struttura dell'Università per Stranieri di Siena che così riportano: Gent.ma/mo, nell'attesa della pubblicazione del nuovo decreto governativo annunciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella tarda serata di ieri, l'orientamento dell'Ateneo, concordato con il Rettore, è che, DA DOMANI E FINO A NUOVE INDICAZIONI GOVERNATIVE, QUALUNQUE PRESENZA IN SEDE DOVRÀ ESSERE ESPLICITAMENTE AUTORIZZATA DALLA DIRETTRICE GENERALE, D'INTESA CON IL RESPONSABILE DI AREA/STRUTTURA;
- Vista l'Ordinanza del 22 marzo 2020 emanata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 22 marzo 2020, che dispone il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, con effetto dalla data del 22 marzo 2020 e fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- Visto il DPCM del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020, che dispone un'ulteriore riduzione delle attività produttive sull'intero territorio nazionale con effetto dalla data del 23 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, prorogando dal 25 marzo 2020 al 3 aprile 2020 anche i termini di efficacia stabiliti dal DPCM dell'11 marzo 2020 di cui sopra;
- Vista l'Ordinanza n. 203 (prot. 8120) del 23 marzo 2020 relativa alla autorizzazione degli accessi del personale tecnico amministrativo nelle sedi dell'Ateneo;
- Ritenuto opportuno procedere ad una ulteriore riduzione dell'orario di apertura delle sedi dell'Ateneo situate in Piazza G. Amendola e in Piazza C. Rosselli;
- D'intesa con il Magnifico Rettore;

DISPONE

a decorrere dal 1° aprile 2020 le sedi dell'Ateneo di Piazza C. Rosselli e di Piazza G. Amendola avranno il seguente nuovo orario di apertura:

Piazza C. Rosselli dalle ore 8.00 alle ore 14.00;

Piazza G. Amendola dalle ore 8.00 alle ore 15.30.

Il presente orario resterà in vigore per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, salvo nuove diverse disposizioni in merito.

Siena,

LA DIRETTRICE GENERALE
(Dott.ssa Silvia Tonveronachi)*